

Allegato A alla	
Dgr n.	del
pag. 1/22	

ALLEGATO A

Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento Europeo del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi. Linee guida d'applicazione regionale.

PREMESSA

Il Parlamento e il Consiglio dell'Unione Europea dopo la presentazione nel 1999 del "Libro verde" sulla responsabilità dei produttori agro-alimentari hanno pubblicato nel 2000 il "Libro bianco" che stabilisce una serie di azioni per garantire la sicurezza alimentare in Europa. Nel 2002 con l'emanazione del Regolamento (CE) n. 178 sulla sicurezza alimentare, sono state ancor maggiormente definiti l'ambito di applicazione, le responsabilità dei produttori, le informazioni utili per i consumatori ed il ruolo degli organismi di controllo.

La circolazione dei mangimi composti per animali nella Comunità Europea è attualmente regolata dalla Direttiva 79/373/CEE che ha subito nel tempo successive modificazioni recepite dalla L. 15 febbraio 1963, n. 281 che disciplina la preparazione e il commercio dei mangimi. La registrazione ed il riconoscimento degli impianti e delle attività che preparano alimenti per animali con utilizzo di premiscele di additivi sono attualmente regolamentati dalle Direttive 95/69/CE e 98/51/CE, recepite rispettivamente dal D.Lgs. 123/99 e dal D.P.R. 433/2001.

La normativa comunitaria sui controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale, direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE è stata recepita dal D. Lgs 17 giugno 2003, n.223. Anche nel campo riguardante i controlli ufficiali vi saranno, a partire dal 1 gennaio 2006 delle profonde modificazioni con l'entrata in vigore del Regolamento 882/2004/CE, che definisce i controlli ufficiali sul rispetto della normativa riguardante i mangimi, gli alimenti, la salute ed il benessere degli animali.

Il Regolamento (CE) 183/2005 (di seguito denominato Regolamento), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europea n. L 35 dell'08 febbraio 2005, ultimo nato dell'insieme dei regolamenti del "pacchetto igiene" stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi, fissa condizioni per la tracciabilità e rintracciabilità e quelle per la registrazione e il riconoscimento di stabilimenti che preparano, detengono o commercializzano alimenti per animali.

Nel Regolamento, che entrerà **in vigore il 1 gennaio 2006**, vi sono molte novità, per cui è necessario fornire delle linee guida regionali, al fine di evitare soluzioni di continuità con quanto previsto dalla vigente normativa, focalizzare l'attenzione sugli adempimenti per gli operatori del settore dei mangimi e garantire imparzialità ed efficacia nei controlli ufficiali. In particolare, il Regolamento prevede che gli operatori del settore dei mangimi e gli allevatori devono servirsi soltanto di fornitori registrati o riconosciuti.

Vengono di seguito fornite istruzioni riguardo le modalità e le tempistiche di comunicazione per la registrazione ed il riconoscimento dei produttori, secondo quanto previsto Regolamento stesso, ed allegati i relativi modelli necessari per l'espletamento di dette attività.

Allegato A alla

Dgr n. del

pag. 2/22

A tal fine, si ricorda che l'art. 2, punto 1 del Regolamento definisce l'ambito di applicazione e stabilisce l'**obbligo di registrazione degli operatori del settore dei mangimi** che svolgono attività **a partire dalla produzione primaria** (aziende agricole produttrici), **fino all'immissione in commercio ed alla somministrazione** di alimenti agli animali destinati alla produzione di alimenti, **comprese le fasi di trasporto**.

LINEE GUIDA REGIONALI

Poiché la registrazione ed il riconoscimento degli impianti presentano molte innovazioni rispetto a quanto previsto dalle Direttive 95/69/CE e 98/51/CE, al fine di evitare soluzioni di continuità con quanto previsto dalla vigente normativa, che sarà abrogata al 31 dicembre 2005 (Direttive 95/69/CE e 98/51/CE recepite nell'ordinamento nazionale con D.Lgs. 123/99 e D.P.R. 433/2001, rispettivamente), si ritiene opportuno focalizzare l'attenzione su alcuni adempimenti che devono essere espletati, in applicazione al Regolamento, entro il 31 dicembre 2005, da parte degli operatori del settore dei mangimi e della pubblica amministrazione.

In particolare, si evidenzia che verranno classificati come **riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 183/2005** quegli stabilimenti ed intermediari prima riconosciuti e/o registrati dalla Regione Veneto ai sensi del D.Lgs. 123/99, qualora soddisfino i requisiti previsti dall'Allegato II del Regolamento.

La **registrazione ai sensi del Reg. (CE) 183/2005** viene prevista per soggetti del settore dei mangimi prima non inclusi nell'ambito del D.Lgs. 123/99 (produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi etc...), che soddisfino:

- i requisiti previsti dall'Allegato I del Regolamento, qualora siano a livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:
 - a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;
 - b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento;
 - c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati
- i requisiti previsti dall'Allegato II del Regolamento, qualora le operazioni siano diverse da quelle sopra menzionate.

Per evitare possibili difformità interpretative ed applicative rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria, e consentire una uniforme gestione in tutto il territorio regionale della fase transitoria tra la normativa nazionale e quella comunitaria, si ritiene qui di seguito necessario esplicitare:

- il differente iter autorizzativo previsto per il rilascio del riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 183/2005 rispetto a quello per la registrazione ai sensi dello stesso Regolamento;
- la procedura che gli stabilimenti già riconosciuti e/o registrati dalla Regione Veneto ai sensi del D.Lgs. 123/99 dovranno seguire per il passaggio al riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 183/2005;
- l'iter autorizzativo previsto per i soggetti che non rientravano nel campo d'applicazione del D.Lgs. 123/99, ma che ora sottostanno a registrazione ai sensi del Reg. (CE) 183/2005.

Allegato A alla

Dgr n. del

pag. 3/22

Si evidenzia che per il riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 183/2005 verrà rilasciato dalla Regione Veneto-Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare (successivamente denominata Unità Regionale di Progetto), un numero di riconoscimento ai sensi dell'Allegato V, del citato Regolamento (ad esclusione degli impianti in precedenza riconosciuti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 123/99, che rimangono di competenza del Ministero della Salute), mentre i soggetti registrati saranno inseriti dall'Aziende ULSS territorialmente competenti in un "elenco dei registrati", senza l'attribuzione di alcun numero di registrazione.

A) Gli impianti già riconosciuti o registrati ai sensi del D.Lgs. 123/99 (ad esclusione di quelli riconosciuti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a)

entro il 1 gennaio 2006 trasmettono al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente l'**istanza di notifica (Allegato A1)** del presente documento) debitamente compilata in ogni sua parte, firmata dal legale rappresentante della ditta ed inviata tramite raccomandata A/R o consegnata a mano.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente invia alla Unità Regionale di Progetto copia della sopraccitata istanza di notifica (**Allegato A1** del presente documento).

L'Unità Regionale di Progetto, ricevuta l'istanza di notifica:

- 1- revoca il decreto di registrazione ai sensi del D.Lgs. 123/99 degli impianti;
- 2- assegna, con proprio provvedimento, un numero di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 183/2005 agli impianti di cui al precedente punto 1. ed agli impianti che erano soggetti a riconoscimento ai sensi del D.Lgs. 123/99, artt. 2 (ad esclusione del comma 2, lettera a) e 3.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente notifica il provvedimento regionale di riconoscimento rilasciato dall'Unità Regionale di Progetto, ai sensi del Reg. (CE) 183/2005.

B) I nuovi impianti soggetti a riconoscimento per:

- la fabbricazione e/o il commercio di **additivi** per mangimi (autorizzati ai sensi del Regolamento 1831/2003 e Direttiva 82/471/CEE,) di cui all'Allegato IV, Capo 1, del Regolamento;
- la fabbricazione e/o il commercio di **premiscele** per mangimi che utilizzano gli additivi di cui all'Allegato IV, Capo 2, del Regolamento;
- la fabbricazione di **mangimi** (anche se fabbricati per il fabbisogno esclusivo degli animali dell'azienda che produce i mangimi), che utilizzano gli additivi e/o le premiscele di cui all'Allegato IV, Capo 3, del Regolamento;

B1) che intendono attivarsi entro il 31 dicembre 2005:

- 1) presentano al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente l'**istanza di riconoscimento**, conforme ai modelli già in uso ai sensi del D.Lgs. 123/99.

Allegato A alla

Dgr n. del

pag. 4/22

Il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente:

- accerta l'esistenza dei requisiti previsti ai sensi del D.Lgs.123/99;
- trasmette alla Unità Regionale di Progetto il parere favorevole;
- notifica il provvedimento regionale di riconoscimento rilasciato dalla Unità Regionale di Progetto, ai sensi del D.Lgs. 123/99.

2) entro il 1 gennaio 2006 devono trasmettere al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente **l'istanza di notifica (Allegato A1** del presente documento) debitamente compilata in ogni sua parte, firmata dal legale rappresentante della ditta ed inviata tramite raccomandata A/R o consegnata a mano, per la validità del riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 183/2005;

Il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente invia alla Unità Regionale di Progetto copia della sopraccitata istanza di notifica (**Allegato A1** del presente documento).

L'Unità Regionale di Progetto, ricevuta l'istanza di notifica, assegna con proprio provvedimento un numero di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 183/2005.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente notifica il provvedimento regionale di riconoscimento rilasciato dalla Unità Regionale di Progetto, ai sensi del Reg. (CE) 183/2005.

B2) che intendono attivarsi dopo il 1 gennaio 2006 presentano al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente **l'istanza di riconoscimento** ai sensi del Reg. (CE) 183/2005 (**Allegato A2** del presente documento) debitamente compilata in ogni sua parte, firmata dal legale rappresentante della ditta ed inviata tramite raccomandata A/R o consegnata a mano.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente:

- 1- accertata l'esistenza dei requisiti previsti ai sensi del Regolamento;
- 2- trasmette alla Unità Regionale di Progetto il parere favorevole;
- 3- invia alla Unità Regionale di Progetto copia della sopraccitata istanza di riconoscimento (**Allegato A2** del presente documento).

L'Unità Regionale di Progetto, ricevuta l'istanza di riconoscimento ed il parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente assegna, con proprio provvedimento, un numero di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 183/2005.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente notifica il provvedimento regionale di riconoscimento rilasciato dalla Unità Regionale di Progetto, ai sensi del Reg. (CE) 183/2005.

Qualora dalla visita in loco il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS accerta che lo stabilimento soddisfa i requisiti relativi alle infrastrutture ed alle attrezzature ma non agli altri previsti dal Regolamento, può richiedere all'Unità Regionale di Progetto un **riconoscimento condizionato provvisorio** della durata massima di 3-6 mesi secondo quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento.

Allegato A alla

Dgr n. del

pag. 5/22

Solo a seguito di un ulteriore accertamento che verifichi l'esistenza di tutti i requisiti previsti dal Regolamento, lo stesso Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS trasmette all'Unità Regionale di Progetto il parere favorevole e la copia della sopraccitata istanza di riconoscimento (**Allegato A2** del presente documento) debitamente compilata in ogni sua parte, firmata dal legale rappresentante della ditta ed inviata tramite raccomandata A/R o consegnata a mano.

L'Unità Regionale di Progetto, ricevuta l'istanza di riconoscimento ed il parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente, revoca il riconoscimento condizionato provvisorio e assegna, con proprio provvedimento, un numero di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 183/2005.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente notifica il provvedimento regionale di riconoscimento rilasciato dall'Unità Regionale di Progetto, ai sensi del Reg. (CE) 183/2005.

C) Il riconoscimento dopo il 1 gennaio 2006 degli intermediari che svolgono la propria attività senza detenere i prodotti posti in commercio nei propri locali (autorizzati ai sensi del Regolamento 1831/2003 e Direttiva 82/471/CEE, di cui all'Allegato IV, Capo 1, del Regolamento) allegano a detta istanza di riconoscimento (**Allegato A2** del presente documento) l'apposito modulo, ai sensi del Reg. (CE) 183/2005 (**Allegato A5** del presente documento) debitamente compilato in ogni sua parte, firmato dal legale rappresentante della ditta ed inviato tramite raccomandata A/R o consegnato a mano, nel quale si certifica che detti prodotti soddisfano le condizioni del Regolamento.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente invia all'Unità Regionale di Progetto copia del sopraccitato certificato (**Allegato A5** del presente documento).

L'Unità Regionale di Progetto, ricevuto il certificato, assegna con proprio provvedimento, un numero di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 183/2005.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente notifica il provvedimento regionale di riconoscimento rilasciato dalla Unità Regionale di Progetto, ai sensi del Reg. (CE) 183/2005.

D) I nuovi impianti che chiedono, esclusivamente entro il 31 dicembre 2005, la registrazione ai sensi del D.Lgs. 123/99:

1) presentano al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente l'**istanza di registrazione**, conforme ai modelli già in uso ai sensi del D.Lgs. 123/99.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente:

- accerta l'esistenza dei requisiti previsti ai sensi degli artt. 7 ed 8 del D.Lgs.123/99;

Allegato A alla

Dgr n.

del

pag. 6/22

- trasmette all'Unità Regionale di Progetto il parere favorevole;
- notifica il provvedimento regionale di registrazione rilasciato dall'Unità Regionale di Progetto, ai sensi del D.Lgs. 123/99.

2) entro il 1 gennaio 2006 devono trasmettere al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente **l'istanza di notifica (Allegato A1)** del presente documento) debitamente compilata in ogni sua parte, firmata dal legale rappresentante della ditta ed inviata tramite raccomandata A/R o consegnata a mano, per la validità del registrazione ai sensi del Reg. (CE) 183/2005.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente invia all'Unità Regionale di Progetto copia della sopraccitata istanza di notifica (**Allegato A1** del presente documento).

L'Unità Regionale di Progetto, ricevuta l'istanza di notifica:

- 1- revoca il decreto di registrazione ai sensi del D.Lgs. 123/99 degli impianti;
- 2- assegna, con proprio provvedimento, un numero di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 183/2005.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente notifica il provvedimento regionale di riconoscimento rilasciato dall'Unità Regionale di Progetto, ai sensi del Reg. (CE) 183/2005.

E) Le nuove ditte che chiedono la registrazione ai sensi del Reg. (CE) 183/2005:

- di cui all'articolo 5, comma 1, che devono soddisfare i requisiti di cui all'Allegato I, del Regolamento;
- di cui all'articolo 5 comma 2, non assoggettati al riconoscimento, ma che devono soddisfare i requisiti di cui all'Allegato II, del Regolamento;

E1) che intendono attivarsi entro il 31 dicembre 2005

1) presentano al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente **l'istanza di registrazione**, ai sensi del Reg. (CE) 183/2005 (**Allegato A3** del presente documento), debitamente compilata in ogni sua parte, firmata dal legale rappresentante della ditta ed inviata tramite raccomandata A/R o consegnata a mano.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente:

- registra l'impianto richiedente secondo le disposizioni impartite dall'Unità Regionale di Progetto, iscrivendo l'operatore nell'apposito database regionale;

Allegato A alla	
Dgr n.	del
pag. 7/22	

- trasmette, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco degli impianti registrati alla Regione del Veneto.
- 2) entro il 31 dicembre 2007 (termine perentorio) detta registrazione deve essere confermata ai sensi del Regolamento all'atto della trasmissione al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS della autocertificazione del possesso dei requisiti previsti ai sensi del Reg. (CE) 183/2005 (**Allegato A4** del presente documento) debitamente compilata in ogni sua parte, firmata dal legale rappresentante della ditta ed inviata tramite raccomandata A/R o consegnata a mano.

Successivamente il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente:

- accerta l'esistenza dei requisiti previsti ai sensi del Regolamento.

E2) che intendono attivarsi entro dopo il 1 gennaio 2006 l'istanza di registrazione ai sensi del Reg. (CE) 183/2005, sarà inviata al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per il territorio, utilizzando l'**Allegato A3** del presente documento, debitamente compilato in ogni sua parte, firmato dal legale rappresentante della ditta ed inviato tramite raccomandata A/R o consegnato a mano, che **non** dovrà essere seguito da nessuna **autocertificazione** (Allegato A4 del presente documento).

Il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente:

- accertata l'esistenza dei requisiti previsti ai sensi del Regolamento;
- registra l'impianto richiedente secondo le disposizioni impartite dall'Unità Regionale di Progetto, iscrivendo l'operatore nell'apposito database regionale;
- trasmette l'elenco degli impianti registrati alla Regione del Veneto entro il 31 dicembre di ogni anno.

ATTIVITA' DEI CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA

I Centri di Assistenza Agricola autorizzati ai sensi della normativa vigente sono autorizzati all'acquisizione delle istanze di registrazione effettuate dai produttori primari ai fini della registrazione ai sensi del Reg. (CE) 183/2005.

I sopraccitati Centri dovranno trasmettere al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per il territorio di insediamento della struttura tutta la documentazione richiesta (**Allegato A3** al presente provvedimento) al fine della registrazione secondo le seguenti modalità:

- **entro il 31 dicembre 2005** per chi si vuole registrare entro il 31 dicembre 2005, ed avvalersi del periodo di due anni per adeguarsi ai requisiti previsti dall'Allegato I del Regolamento, che dovranno successivamente essere autocertificati con l'Allegato A4;
- **periodicamente** con le tempistiche successivamente indicate dalla Unità Regionale di Progetto, per chi si vuole registrare dal 01 gennaio 2006.

Allegato A alla

Dgr n.

del

pag. 10/22

NOTIFICA

che ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005, art. 18, commi 1 e 4:

- intende continuare a svolgere l'attività già in essere dopo il 01/01/2006;
- possiede i requisiti Allegato II, previsti ai sensi Regolamento in oggetto.

A tal fine allega la copia del certificato di riconoscimento e/o registrazione ai sensi del D.Lgs. 123/99.

Località, _____ data

In fede
(firma)

Articolo 18, comma 1, Regolamento (CE) 183/2005 - MISURE TRANSITORIE

1. Gli stabilimenti e gli intermediari riconosciuti e/o registrati ai sensi della Direttiva 95/69/CE possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una notifica a tal fine alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.

Allegato A alla

Dgr n.

del

pag. 14/22

essiccatoio

macinazione e brillatura (mulini)

stoccaggio

trasporto

commercializzazione

intermediario

somministrazione

altro

DICHIARA

di possedere i requisiti di cui all'Allegato I al Regolamento (CE) 183/2005, quale esercente le attività elencate all'art. 5, comma 1 del Regolamento medesimo Sì No

oppure

di possedere i requisiti di cui all'Allegato II, Regolamento (CE) 183/2005, quale esercente le attività elencate all'art. 5, comma 2 del Regolamento medesimo Sì No

Località _____ data _____

In fede
(firma)

Articolo 2, Regolamento (CE) 183/2005 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica:

- a) alle attività degli operatori del settore dei mangimi in tutte le fasi, a partire dalla produzione primaria dei mangimi, fino a e compresa l'immissione dei mangimi sul mercato;
- b) alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti;
- c) alle importazioni e alle esportazioni di mangimi da e verso paesi terzi.

2. Il presente regolamento non si applica:

- a) alla produzione domestica privata di mangimi:
 - i) per gli animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato;
 - e
 - ii) per gli animali non allevati per la produzione di alimenti;
- b) alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato o per le attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (2);
- c) alla somministrazione di mangimi agli animali non allevati per la produzione di alimenti;
- d) alla fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco;
- e) alla vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia.

Allegato A alla

Dgr n. del

pag. 15/22

3. Gli Stati membri possono stabilire le norme e gli orientamenti che disciplinano le attività di cui al paragrafo 2. Tali norme e orientamenti nazionali assicurano il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 5, Regolamento (CE) 183/2005 - OBBLIGHI SPECIFICI

1. Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:

- trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;
- operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento;
- miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati,

gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate.

2. Per le operazioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda quando usano additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato II, ove necessario per le operazioni effettuate.

3. Gli operatori del settore dei mangimi:

- soddisfano criteri microbiologici specifici;
- prendono misure o adottano procedure necessarie per raggiungere obiettivi specifici.

I criteri e gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

4. Gli operatori del settore dei mangimi possono usare i manuali di cui al capo III in qualità di ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente regolamento.

5. Gli agricoltori si conformano alle disposizioni di cui all'allegato III per l'alimentazione di animali destinati alla produzione di alimenti. (1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

6. Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del presente regolamento.

Articolo 9, Regolamento (CE) 183/2005 –CONTROLLI UFFICIALI, NOTIFICA E REGISTRAZIONE

1. Gli operatori del settore dei mangimi collaborano con le autorità competenti conformemente agli strumenti comunitari pertinenti e alla legislazione nazionale compatibile.

2. Gli operatori del settore dei mangimi:

- notificano all'appropriata autorità competente qualsiasi stabilimento che si trovi sotto il loro controllo e sia attivo in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, nella forma richiesta dall'autorità competente ai fini della registrazione;
- forniscono all'autorità competente informazioni aggiornate su tutti gli stabilimenti che si trovano sotto il loro controllo di cui dalla lettera a), compresa la notifica all'Autorità competente di ogni cambiamento significativo intervenuto nelle attività e dell'eventuale chiusura di uno stabilimento esistente.

3. L'Autorità competente tiene uno o più registri degli stabilimenti.

Art. 18, comma 2, 3, 4 Regolamento (CE) 183/2005 - MISURE TRANSITORIE

2. Gli stabilimenti e gli intermediari che non chiedano né una registrazione né un riconoscimento ai sensi della Direttiva 95/69/CE, ma chiedano la registrazione ai sensi del presente Regolamento possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una domanda di registrazione alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.

3. Entro il 1 gennaio 2008 il richiedente deve dichiarare, secondo la forma stabilita dall'autorità competente, che le condizioni stabilite nel presente Regolamento sono soddisfatte.

Allegato A alla	
Dgr n.	del
pag. 16/22	

4. Le autorità competenti tengono conto dei sistemi già esistenti per la raccolta di dati e invitano il notificante o il richiedente a fornire soltanto le informazioni addizionali atte a garantire l'ottemperanza alle condizioni del presente Regolamento. In particolare, le autorità competenti possono considerare come una domanda ai sensi del paragrafo 2 una notifica a norma dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004.

Allegato A alla

Dgr n. del

pag. 19/22

- a) alla produzione domestica privata di mangimi:
 - i) per gli animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato;
 - e
 - ii) per gli animali non allevati per la produzione di alimenti;
- b) alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato o per le attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (2);
- c) alla somministrazione di mangimi agli animali non allevati per la produzione di alimenti;
- d) alla fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco;
- e) alla vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia.

3. Gli Stati membri possono stabilire le norme e gli orientamenti che disciplinano le attività di cui al paragrafo 2. Tali norme e orientamenti nazionali assicurano il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 5, Regolamento (CE) 183/2005 - OBBLIGHI SPECIFICI

- 1. Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:
 - a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;
 - b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento;
 - c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati,gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate.
- 2. Per le operazioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda quando usano additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato II, ove necessario per le operazioni effettuate.
- 3. Gli operatori del settore dei mangimi:
 - a) soddisfano criteri microbiologici specifici;
 - b) prendono misure o adottano procedure necessarie per raggiungere obiettivi specifici.

I criteri e gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

4. Gli operatori del settore dei mangimi possono usare i manuali di cui al capo III in qualità di ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente regolamento.

5. Gli agricoltori si conformano alle disposizioni di cui all'allegato III per l'alimentazione di animali destinati alla produzione di alimenti. (1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

6. Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del presente regolamento.

Articolo 9, Regolamento (CE) 183/2005 - CONTROLLI UFFICIALI, NOTIFICA E REGISTRAZIONE

- 1. Gli operatori del settore dei mangimi collaborano con le autorità competenti conformemente agli strumenti comunitari pertinenti e alla legislazione nazionale compatibile.
- 2. Gli operatori del settore dei mangimi:
 - a) notificano all'appropriata autorità competente qualsiasi stabilimento che si trovi sotto il loro controllo e sia attivo in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, nella forma richiesta dall'autorità competente ai fini della registrazione;
 - b) forniscono all'autorità competente informazioni aggiornate su tutti gli stabilimenti che si trovano sotto il loro controllo di cui dalla lettera a), compresa la notifica all'Autorità competente di ogni cambiamento significativo intervenuto nelle attività e dell'eventuale chiusura di uno stabilimento esistente.

Allegato A alla	
Dgr n.	del
pag. 20/22	

3. L'Autorità competente tiene uno o più registri degli stabilimenti.

Art. 18, comma 2, 3 Regolamento (CE) 183/2005 - MISURE TRANSITORIE

2. Gli stabilimenti e gli intermediari che non chiedano né una registrazione né un riconoscimento ai sensi della Direttiva 95/69/CE, ma chiedano la registrazione ai sensi del presente Regolamento possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una domanda di registrazione alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.

3. Entro il 1 gennaio 2008 il richiedente deve dichiarare, secondo la forma stabilita dall'autorità competente, che le condizioni stabilite nel presente Regolamento sono soddisfatte.

Allegato A alla

Dgr n.

del

pag. 22/22

la presente autocertificazione è allegata alla relativa istanza di riconoscimento.

Località _____ data

In fede
(firma)

Art. 17, Regolamento (CE) 183/2005 - ESENZIONE DALLE VISITE IN LOCO

1. Gli Stati membri sono esentati dall'obbligo di eseguire le visite in loco di cui all'articolo 13 nelle imprese nel settore dei mangimi che svolgono esclusivamente attività di intermediarie e non detengono i prodotti nei loro locali.
2. Queste imprese nel settore dei mangimi presentano all'Autorità competente, secondo la forma stabilita da quest'ultima, una dichiarazione quanto al fatto che i mangimi immessi sul mercato soddisfano le condizioni del presente regolamento.